



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Normativa

articolo 19 D.M. 202/2014

Testo

“Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all’articolo 4, comma 2, sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d) (concernente l’obbligo formativo, ndr), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge”

Termine

27 gennaio 2018 si è concluso il periodo transitorio



La norma, ha consentito due importanti deroghe:

- 1) **per gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti** che abbiano svolto quattro procedure in ambito fallimentare o nelle vendite delegate - riguardante il generale sistema per l'iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC), che **prevede la frequentazione di un corso abilitante in presenza dei citati requisiti professionali;**
- 1) la seconda riguardante l'acquisizione di uno **specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore**, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno un ordine professionale ovvero presso un'università e o privata.

LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

**Dal
2018**





LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Non avendo il Ministero della Giustizia previsto un termine fisso a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014

Il termine vincolato a quello di iscrizione nel Registro

Si evidenzia che ciascun gestore della crisi dovrà monitorare la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento professionale



LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

il Ministero della Giustizia

in risposta ad uno specifico quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani,

ha precisato che in relazione all'obbligo di formazione biennale ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014 si devono distinguere due fattispecie:

1. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;
2. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore, riportata nel Provvedimento del Direttore Generale.



LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Gestori della Crisi

Ai fini dell'iscrizione nel Registro

Requisiti di onorabilità

LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ovvero

1. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Lgs. 159/2011;
3. non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

4. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, Legge Fallimentare, nonché dall'articolo 16 della legge;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.



Legge 3/2012

Il sovraindebitamento, evidenzia che il debitore sovra indebitato ricorrente, **è soggetto agli obblighi e alle obbligazioni tributarie comuni a tutti i contribuenti**



Vanno quindi analizzati con riferimento allo status dei **ricorrenti**:

- Persone fisiche (Consumatori)
- Imprenditori commerciali e Società
 - Professionisti
 - Enti non commerciali

Gli aspetti reddituali da analizzare riguardano:

- riduzione dei debiti;
- cessioni dei beni.



RICORRENTI: PERSONE FISICHE – CONSUMATORI

Consumatori

La diminuzione dei debiti conseguente conseguentemente al ricorso di una delle procedure legge 3/2012 è priva di rilevanza reddituale.

Professionisti

La diminuzione dei debiti conseguente mente al ricorso di una delle procedure legge 3/2012 costituiscono (in assenza di specifico riferimento legislativo) sopravvenienze attive imponibili secondo la normativa vigente

Diverso è invece il caso dell'alienazione dei beni finalizzato al soddisfacimento dei creditori. Nella fattispecie si analizzeranno (Consumatori e professionisti):

- Le cessioni dei beni immobili e diritti
- Le plusvalenze ed i proventi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di quote, titoli e assimilati



Plusvalenze

Costituiscono plusvalenza immobiliare tassabile ex art. 67:

- La cessione a titolo oneroso di immobili (fabbricati – terreni agricoli) entro 5 anni dall'acquisto, escluse quelle acquistate per successione o adibite a residenza familiare;
- la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili;
- la cessione di immobili pervenuti a titolo di donazione da non più di 5 anni.
- I proventi di natura finanziaria derivanti da plusvalenze a seguito di cessione di quote, titoli e assimilati saranno tassati nella misura del 26% del loro ammontare.



I proventi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di quote, titoli e assimilati

Sono **redditi di capitale** disciplinati dagli articoli 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

La disciplina dei redditi di capitale non è preceduta da una definizione formale ma da una elencazione analitica delle casistiche che il Fisco inquadra tra i redditi di capitale.

Tale elencazione comprende poi fattispecie particolarmente eterogenee, motivo per cui non si può parlare di una configurazione omogenea: i redditi di capitale sono, per loro natura, derivabili da attività e strumenti diversi fra loro.

Redditi di capitale: definizione e requisiti

I redditi di capitale sono caratterizzati da due requisiti fondamentali:

- tassazione al lordo;
- principio di cassa (e non di competenza come avviene per esempio per i redditi di impresa)

Redditi di capitale e tassazione al lordo

La tassazione al lordo dei redditi di capitale implica che sui redditi di capitale medesimi non sia deducibile alcuna componente di costo di produzione del reddito stesso.

Redditi di capitale e principio di cassa

In base al principio di cassa i redditi di capitale devono essere riportati in dichiarazione dei redditi e tassati solo con riferimento al periodo d'imposta in cui sono incassati.

Ciò differenzia fortemente i redditi di capitale dai redditi di impresa, per i quali vige, invece, il principio di competenza economica.

Redditi di capitali: le due macrocategorie

Sulla base di quanto previsto dagli articolo 44 e 45 del Tuir è possibile suddividere i redditi di capitale in due macrocategorie:

- **i proventi derivanti da rapporti di finanziamento;**
- **i proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione ovvero i dividendi di partecipazione.**



La tassazione dei redditi di capitale in forma di rendite finanziarie avviene attraverso il sistema di **ritenute alla fonte a titolo di imposta**.

Occorre distinguere in questo senso tra:

- tassazione con **aliquota al 26%** per interessi derivanti da dividendi, obbligazioni, interessi attivi bancari e postali, certificati di deposito;
- tassazione con **aliquota al 12,50%** per i titoli di Stato e similari.



- **base imponibile pari al 58,14%** (esenzione del 41,86%) per le **persone fisiche titolari di partita IVA** e le **società di persone**. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
- **base imponibile pari al 5%** (esenzione del 95%) per le **società di capitali**.



RICORRENTI Imprenditori commerciali Società

- riduzione dei debiti;
- cessioni dei beni.

Riduzione di debiti

Come già scritto la legge 3/2012 non prevede disposizioni di carattere tributario.
Pertanto il vuoto normativo potrebbe essere colmato

applicando per analogia quanto disciplinato dall'art. 88, comma 4, del Tuir (d.p.r. n. 917/86) già applicato in tema di concordati fallimentari preventivi che negli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 - bis l.f..



L'art. 88, comma 4-ter, TUIR sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.

Il legislatore ha dunque previsto un diverso trattamento fiscale della riduzione dei debiti dell'impresa, a seconda che essa discenda da una procedura avente una finalità liquidatoria oppure di risanamento.

Nella prima ipotesi, infatti, la riduzione dei debiti non costituisce in ogni caso sopravvenienza attiva ai fini fiscali e, quindi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa imponibile;

In presenza, invece, di un concordato preventivo in continuità ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* l.f., oppure ancora di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. iscritto nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti conseguita dal debitore costituisce sopravvenienza attiva - ai fini della determinazione del reddito d'impresa - per la parte che eccede (cumulativamente):



- a) le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 (comprese le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 e non ancora utilizzate), senza considerare il limite dell'80%;
- b) la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE, disciplinata dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011;
- c) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 4, TUIR.

Ne discende che, in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di un piano attestato, in presenza di una perdita di periodo (o "coeva"), cioè maturata nel medesimo periodo d'imposta in cui si realizza la sopravvenienza da esdebitamento, quest'ultima è esclusa dalla formazione del reddito d'impresa per l'importo che eccede quello della perdita "coeva".



CESSIONI DI BENI

Per quanto riguarda l'analisi della posizione reddituale a seguito di cessione dei beni derivante dall'applicazione del programma di Liquidazione, **sempre per analogia** alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, l'art. 86, comma 5 del TUIR, ove viene specificato che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.



RICORRENTI

Enti non commerciali

Gli aspetti reddituali da analizzare riguardano:

- riduzione dei debiti;
- cessioni dei beni.



Riduzione di Debiti Plusvalenze

La diminuzione dei debiti conseguente mente al ricorso di una delle procedure legge 3/2012 costituiscono (in assenza di specifico riferimento legislativo e o per analogia) sopravvenienze attive e plusvalenze imponibili secondo la normativa vigente e il regime prescelto (opzionale)

CREDITORI DEDUCIBILITA' PERDITE

I criteri sulla deducibilità delle perdite per i creditori a seguito di stralcio in applicazione del programma di liquidazione non sono ad oggi regolate da alcuna disposizioni legislativa fiscale. Sicché l'applicazione per analogia dell'art. 101 del TUIR, che disciplina le perdite su crediti nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali è tutt'altro che scontata, fatta eccezione per il postulato di cui al comma 5, laddove prevede che le perdite su crediti sono deducibili *“se risultano da elementi certi e precisi”*, riconducendo temporalmente la deducibilità della perdita alla data di pubblicazione dell'omologa



Non essendo equiparata ai fini fiscali la legge 3/2012 al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, l'interpretazione da parte dell'Agenzia in applicazione dell'art. 101 del TUIR in tema perdite da procedure concorsuali potrebbe risultare **restrittiva**.

Si specifica infatti che, **quando il legislatore ha voluto estendere l'applicazione della deducibilità delle perdite** su crediti derivanti da istituti idonei a risolvere la crisi d'impresa, lo ha fatto **espressamente**, come nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex 182-bis* della l.f., che, tramite il comma 5 dell'art. 33 del d.l. n. 83/2012, è stato incluso fra gli eventi che, al pari delle procedure concorsuali, consentendo la deduzione immediata delle perdite su crediti a far data dal decreto di omologazione del Tribunale.



CREDITORI - IVA

Anche il d.p.r. n. 633/1972 in tema di IVA, non recepisce gli istituti di cui alla legge 3/2012.

Sicché valgono le medesime perplessità in tema di certezza sull'applicabilità analogica della norma di cui all'art. 26, comma 2 del d.p.r. n. 633/1972 che, **consente nell'emissione di una nota di accredito volta al recupero dell'imposta a suo tempo assolta**, in conseguenza del venir meno dell'operazione per mancato pagamento in tutto o in parte di quanto dovuto a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.



- La criticità può riguardare anche l'individuazione del momento in cui la nota di credito può essere emessa. Tale aspetto potrebbe essere risolto, sulla base dell'orientamento formatosi con riferimento allo stesso art. 26 del d.p.r. n. 633/1972 rispetto alle fattispecie tradizionali. Alla luce delle posizioni dell'Amministrazione Finanziaria, **la nota di credito può essere emessa solo quando risulti acclarata la infruttuosità e, quindi, si consegua la certezza del mancato incasso.**

Non essendoci una specifica norma di riferimento non resta che l'applicazione per analogia

- Pertanto, volendo assimilare le procedure in commento con quelle tradizionali del concordato e del fallimento **si può concludere che la nota potrebbe essere emessa:**
- a) **in caso di accordo, a seguito del decreto di omologa** dell'accordo stesso da parte del Tribunale;
- b) in caso di liquidazione, **a seguito del decreto di chiusura** di cui all'art. 14-novies, comma 5, della legge n. 3/2012.

I tributi oggetto della procedura

Possono ritenersi, in atto, falcidiabili:

- Ires
- Irpef
- Accise
- Imposta Di Bollo
- Imposta Di Registro
- Imposte Ipotecarie e Catastali
- Irap

Possono costituire oggetto di transazione tanto i crediti privilegiati che quelli di natura chirografaria, con riferimento sia ai tributi iscritti a ruolo sia a quelli non iscritti a ruolo, e ciò in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1.

Il medesimo articolo nulla osta circa la possibilità di procedere anche nei confronti di sanzioni e interessi in quanto componenti strettamente connesse ai tributi sulla base dei quali sono computati



Articolo 7

Presupposti di ammissibilità

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.



In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, **il piano** puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.



Dove si parla di piano nella legge 3/2012

Art. 8 - piano del consumatore

Art 12 – Omologazione dell'accordo di
composizione

Da ciò si presume esclusa la procedura di
Liquidazione del Patrimonio



CIRCOLARE N. 16 - 23 luglio 2018

Paragrafo 6

LA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le modifiche introdotte dal DL n. 87 del 2015 e dalla legge n. 232 del 2016 non hanno inciso le norme che regolano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In merito, restano, pertanto, operanti la previsione del silenzio-assenso per il caso di mancata dichiarazione di voto da parte di alcuno dei creditori e la disposizione sulla mera dilazionabilità dell'IVA e delle ritenute operate e non versate.

Quanto agli adempimenti degli Uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente della riscossione, restano valide le istruzioni fornite al paragrafo 4.3 della circolare n. 19/E del 2015.



- **Sono invece suscettibili di falcidia fiscale i crediti derivanti dal recupero di aiuti di Stato, compiuto in esecuzione delle decisioni della Commissione europea che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili.**
- Nell'ipotesi in cui la proposta di transazione preveda la dilazione del pagamento, non sono da intendersi operanti i limiti di cui all'art.19 del D.P.R. n.602/73 (rateazioni sino a 120 rate), fermo restando che - secondo quanto chiarito dalla Direzione Centrale Accertamento - considerazioni di opportunità suggeriscono di non eccedere rispetto a tali limiti, per il fatto che, omettendo di versare le imposte, il ricorrente ha già di fatto beneficiato, nel tempo, di una sorta di "finanziamento da parte dello Stato.



La **rateizzazione straordinaria** delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall'art. 19 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Con l'art. 3 del D.M. 6 novembre 2013, nel dare attuazione alla norma principale che stabilisce **la dilazione decennale, sono state fissate le condizioni** per la **richiesta** del piano di rateazione straordinario. Sullo sfondo rimane il comma 1-*quinques* dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 dove è stabilito che la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per **ragioni estranee alla propria responsabilità**, in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla **congiuntura economica**, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2014, n. 202.

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo III
Determinazione dei compensi
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali

Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso

Art. 16. Parametri

Art. 17. Unicità del compenso

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

Art. 18. Parametri

Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima

Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Art. 16. Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, **il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione**, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) **secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato** compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
 - b) **secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del Consumatore omologato** compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).
2. **Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento** di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, **spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione**, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.



3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.
4. **I compensi determinati** a norma dei commi 1, 2 e 3 **sono ridotti** in una misura compresa **tra il 15% e il 40%**.
5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al **5% dell'ammontare** complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a **1.000.000 di euro**, e al **10%** sul medesimo ammontare per le procedure con **passivo inferiore**. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

- **Art. 17. *Unicità del compenso***

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è **ripartito secondo criteri di proporzionalità**.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Art. 18. Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.
2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di Proporzionalità



Grazie per l'attenzione